



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 613 del 26/02/2026

Classifica: 005.02.02

Anno 2026

(Proposta n° 1154/2026)

<i>Oggetto</i>	FONDI PNRR - CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA IN STRUTTURA LEGGERA PRESSO L'ISTITUTO CHINO CHINI, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) – CUP B61B21000990006 – CIG 9548776B39. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BARTOLINI SRL CF E P.IVA 06337200486
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. GIANNI PAOLO CIANCHI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	Cianchi Gianni Paolo

BROAMA00

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- il contratto in oggetto è finanziato, come da Determinazione Dirigenziale n. 2647 del 13/12/2022



con FONDI PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ed è soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- con determinazione dirigenziale n. 2647 del 13/12/2022 è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare il progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione di una nuova palestra in struttura leggera presso l'Istituto Chino Chini, Borgo San Lorenzo (FI) dell'importo a base d'appalto di € 3.170.139,10;
 - b) di indire procedura aperta, a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1552 in data 05/07/2023 i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Costruzioni Vitale S.r.l. con sede legale in Caivano (NA), Via de Cesare n. 36 (CAP 80023), con il ribasso d'asta del 18,19 %;

DATO ATTO CHE:

- Responsabile Unico del Procedimento è, per il presente appalto, l'Ing. Gianni Paolo Cianchi;
- l'affidamento è identificato con i seguenti **CUP B61B21000990006 – CIG 9548776B39** che, assieme alla dicitura "*Next Generation EU – Finanziato dall'Unione Europea – "PNRR M4 C1 I3.3"*", dovranno essere indicati su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento, al fine di rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento UE/2021/241;

PREMESSO CHE:



- il contratto è stato stipulato in data 26/07/2024 con Repertorio n. 22082/2023;
- con Atto Dirigenziale n. 1849 del 16/07/2024 è stata approvata in linea tecnica una perizia di variante per un aumento contrattuale di € 592.501,06 oltre Iva;
- con Determinazione n. 2824 del 24/12/2024 è stato impegnato l'importo di € 400.000,00, a valere per € 355.360,21 al capitolo 20514 BP 2024 e per € 44.639,79 al capitolo 20544/1 BP 2024, da spostare a FPV 2025 in quanto le lavorazioni saranno effettuate nell'anno 2025, quale maggior finanziamento a copertura parziale dei lavori di variante approvati in linea tecnica con Atto Dirigenziale n. 1849 del 16/07/2024;

RICORDATO che le procedure afferenti all'Opera in oggetto sono soggette a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA l'istanza assunta al prot. n. 52874/2025 del 30/10/2025 e le integrazioni arrivate al prot. n. 57745/2025 del con le quali l'Appaltatore Costruzioni Vitale srl ha richiesto di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in favore della Società Termoedile Bartolini srl, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), via Crocchio dell'Oro 6, 80023, C.F. e P.I. 06337200486, per la fornitura e posa in opera per la realizzazione dell'impianto termico e di condizionamento, cat. OS28 per un importo di € 100.000,00, Iva esclusa.

DATO ATTO che, con lettera prot. n. 54301/2025 del 07/11/2025 sono state richieste integrazioni e sospesi altresì i termini del procedimento per le verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa subappaltatrice.

RICHIAMATO l'art. 9 del contratto stipulato con Repertorio n. 22082/2023 dove si specifica che *"Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore potrà subappaltare le attività indicate nella*



dichiarazione del 24/01/2023, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo e dovrà subappaltare interamente le lavorazioni di cui alla categoria OS32, previa autorizzazione della Stazione Appaltante”.

DATO ATTO che, nel disciplinare di gara, le lavorazioni oggetto dell’istanza di subappalto in oggetto, riconducibili alla categoria scorporabile OS28, sono state indicate come subappaltabili al 100%.

DATO ATTO che, in sede di gara, l’appaltatore nel DGUE ha dichiarato di “*subappaltare ad impresa qualificata le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS30, OS28 e OS3 nella misura massima prevista dalla vigente normativa*”.

VERIFICATO che le lavorazioni oggetto dell’istanza di subappalto in oggetto, riconducibili alla categoria scorporabile OS28, rientrano nella tipologia di lavorazioni che in sede di gara è stato di chiarato di subappaltare nella misura prevista normativamente.

RILEVATO quindi che per la procedura e l’intervento in oggetto, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 225, comma 8, e dall’art. 226, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, continua a trovare efficacia e applicazione il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla possibilità di procedere al subappalto, di cui all’art. 105 del predetto testo normativo.

DATO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del Decreto Legislativo n.50/2016, l’Appaltatore ha trasmesso:

- dgue della società subappaltatrice;
- dichiarazione dell’appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l’impresa subappaltatrice;
- dichiarazione dell’Appaltatore di aver favorevolmente verificato l’idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i con le modalità di cui all’allegato XVII;
- copia del contratto “condizionato” di subappalto;



- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m. e dell'art. 90 c.9 del D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione del conto corrente dedicato del subappaltatore ai sensi dell'art. 3 L.136/2010;
- ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 effettuato tramite F24 in data 23/10/2025;

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ai seguenti controlli sull'autocertificazione resa dall'impresa subappaltatrice verificando il possesso dei requisiti di carattere generale:

- verificata l'iscrizione alla CC.IAA REA - FI 620026 per le attività attinenti l'oggetto della prestazione di subappalto e dalla quale non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse;
- DURC regolare, Prot. INAIL_53021370 del 26/10/2025 con scadenza validità 25/06/2026;
- Verificata, in data 17/02/2026, la Banca dati del casellario informatico dell'AVCP, dove non sono risultate annotazioni ostative;
- richiesto con nota prot. 53886/2025 il rilascio dei certificati generali del Casellario Giudiziale, ai sensi dell'art. 39 del DPR 313/2002 dei nominativi collegati alla Società, acquisiti al prot. 55760/2025 verificando l'assenza di notizie ostative all'autorizzazione;
- è stata acquisita al prot. 1665/2026 la verifica della regolarità fiscale attestante l'assenza di violazioni ai sensi dell'art. 94.c.6 e e 95 c.2 del D.Lgs. 36/2023 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale di Firenze in data 14/01/2026;
- richiesta con nota prot. 54332/2025 del 10/11/2025 il certificato del Casellario Giudiziale attestante l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato; il cui esito non risulta pervenuto decorsi 30 giorni dalla richiesta;
- è stato accertato il possesso dell'attestazione SOA di qualificazione per OS28 cl. I del 16/07/2025;

DATO ATTO che l'istruttoria condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale", preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;



RICHIAMATI:

- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 30/12/2025 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico di Responsabile della Direzione Edilizia, con decorrenza dal 01/01/2026 fino alla scadenza del mandato elettivo della Sindaca in carica;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- Legge 241/1990;
- l'art. 105 del Dlgs. 50/2016;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 159 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società Costruzioni Vitale S.r.l. con sede legale in Caivano (NA), Via de Cesare n. 36 (CAP 80023), aggiudicatario dei lavori in oggetto **A SUBAPPALTARE** in favore della Società Termoedile Bartolini srl, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), via Crocchio dell'Oro 6, c.f. e p.iva 06337200486, per la fornitura e posa per la realizzazione dell'impianto termico e di condizionamento, rientranti nella categoria OS28 per l'importo di € 100.000,00 incluso oneri della sicurezza, IVA esclusa;

2. DI DARE ATTO che il rapporto di subappalto che viene autorizzato soggiace alle disposizioni di legge vigenti, oltre che alle previsioni contenute nella documentazione di gara e nello schema di contratto, agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

3. DI DARE ATTO:



- che sono stati acquisiti i certificati finalizzati alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati dal subappaltatore, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 94, 95, 99, 100 e 103 del d.lgs. 36/2023 e che dagli stessi, non risultano cause ostative all'autorizzazione al subappalto;
- che ha avuto esito positivo la verifica in ordine all'idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/2008;
- che i pagamenti verranno corrisposti direttamente alla ditta subappaltatrice Termoedile Bartolini srl, come previsto dal Contratto di subappalto;
- che non risultano "forme di controllo e/o collegamento" a norma dell'art. 2359 del C.C. tra la Ditta subappaltatrice e l'appaltatore;

4. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni (Edilizia);

5. DI RICHIEDERE all'appaltatore e al subappaltatore l'immediata osservanza delle seguenti disposizioni:

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano di sicurezza;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- i piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;



- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- i lavori concessi in subappalto non potranno essere ulteriormente subappaltati;
- che l'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che l'appaltatore trasmetta comunicazione alla Direzione Lavori, attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;

6. DI PRECISARE che è onere della Direzione Lavori e o del Coordinatore della Sicurezza, ove presente, nella fase dell'esecuzione verificare il rispetto degli adempimenti di competenza;

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Gianni Paolo Ciani;

8. DI DARE ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all'istruttore nonché ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012”);

Firenze, 26/02/2026

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 613 del 26/02/2026

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”

